

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA.
CIG 25819092B5.**

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di autonoleggio a lungo termine ed a carattere continuativo, senza conducente, di n. 4 veicoli meglio individuati nel successivo articolo del presente capitolato, comprensivo del servizio di manutenzione e, in generale, della gestione operativa degli stessi veicoli.

L'Affidatario dovrà garantire ed assicurare, nei modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, senza alcun onere aggiuntivo per la Sogesid S.p.A. a qualsiasi titolo richiesto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Nello specifico i mezzi di cui trattasi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- n. 2 veicoli aventi le seguenti specifiche tecniche: - tipo carrozzeria: sport utility vehicle; - trasmissione: manuale; - trazione: anteriore; - alimentazione: benzina; - cilindrata (cc): tra 1.500 e 1.600; - potenza (Kw): tra 80 e 90; - porte: 5; - posti: 5; - emissioni CO2: non superiori a 150 g/Km; - lunghezza (mm): tra 4.110 e 4.200; - larghezza (mm): tra 1.750 e 1.800; altezza: non superiore a 1.570 mm; esempio: NISSAN JUKE 1.6 Visia o altro equivalente;
- n. 1 veicolo avente le seguenti specifiche tecniche: - tipo carrozzeria: berlina 2 volumi; - trasmissione: manuale; - trazione: anteriore; alimentazione: benzina + GPL, - cilindrata (cc): tra 1.300 e 1.400; - potenza (Kw): tra 52 e 58; - porte: 5; - - posti: 5; - emissioni CO2: non superiori a 120g/Km; - lunghezza (mm): tra 3.980 e 4.180; - larghezza (mm): tra 1.680 e 1.770; - altezza (mm): tra 1.470 e 1.550; esempio: FIAT Grande Punto Evo 1.4 Active 77 cv EasyPower;
- n. 1 veicolo avente le seguenti specifiche tecniche: - tipo carrozzeria: berlina 2 volumi; - trasmissione: manuale; - trazione: anteriore; - alimentazione: diesel; - cilindrata (cc): tra 1.900 e 2.000; - potenza (Kw): tra 120 e 125; - porte: 5; - posti: 5; - emissioni CO2: non superiori a 137 g/Km; - lunghezza (mm): tra 4.430 e 4.660; - larghezza (mm): tra 1.760 e 1.850; - altezza (mm): tra 1.420 e 1.500; esempio: LANCIA Delta Gold mjt 165 cv.

La Sogesid S.p.A. si riserva la facoltà di comunicare tempestivamente, unitamente all'aggiudicazione definitiva, il colore e le caratteristiche degli allestimenti delle autovetture.

ART. 3 CANONE DI NOLEGGIO

Il canone di noleggio a lungo termine dei veicoli di cui all'art. 2 dovrà essere comprensivo di:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Soccorso sulla rete stradale e autostradale 24 h su 24;
- Immatricolazione e messa su strada;
- Assicurazioni secondo le tipologie e modalità riportate all'art.15;
- Carta verde;
- Tassa di proprietà.

ART. 4 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

L'Affidatario indicherà alla Sogesid S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo o i nominativi dei soggetti preposti al servizio, al/i quale/i sarà/anno inoltrato/i gli ordini ed ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 5 – CONSEGNA DEI VEICOLI

La consegna dei veicoli dovrà avvenire presso il Centro Convenzionato della ditta aggiudicataria più vicino alla sede della Sogesid S.p.A. e comunque nel Comune di Roma, entro i tempi appresso specificati:

- n. 2 veicoli aventi le seguenti specifiche tecniche: - tipo carrozzeria: sport utility vehicle; - trasmissione: manuale; - trazione: anteriore; - alimentazione: benzina; - cilindrata (cc): tra 1.500 e 1.600; - potenza (Kw): tra 80 e 90; - porte: 5; - posti: 5; - emissioni CO2: non superiori a 150 g/Km; - lunghezza (mm): tra 4.110 e 4.200; - larghezza (mm): tra 1.750 e 1.800; altezza: non superiore a 1.570 mm; esempio: NISSAN JUKE 1.6 Visia o altro equivalente; CONSEGNA ENTRO 180 LAVORATIVI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE;
- n. 1 veicolo avente le seguenti specifiche tecniche: - tipo carrozzeria: berlina 2 volumi; - trasmissione: manuale; - trazione: anteriore; alimentazione: benzina + GPL, - cilindrata (cc): tra 1.300 e 1.400; - potenza (Kw): tra 52 e 58; - porte: 5; - - posti: 5; - emissioni CO2: non superiori a 120g/Km; - lunghezza (mm): tra 3.980 e 4.180; - larghezza (mm): tra 1.680 e 1.770; - altezza (mm): tra 1.470 e 1.550; esempio: FIAT Grande Punto Evo 1.4 Active 77 cv EasyPower; CONSEGNA ENTRO 120 GIORNI LAVORATIVI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE;
- n. 1 veicolo avente le seguenti specifiche tecniche: - tipo carrozzeria: berlina 2 volumi; - trasmissione: manuale; - trazione: anteriore; - alimentazione: diesel; - cilindrata (cc): tra 1.900 e 2.000; - potenza (Kw): tra 120 e 125; - porte: 5; - posti: 5; - emissioni CO2: non superiori a 137 g/Km; - lunghezza (mm): tra 4.430 e 4.660; - larghezza (mm): tra 1.760 e 1.850; - altezza (mm): tra 1.420 e 1.500; esempio: LANCIA Delta Gold mjt 165 cv; CONSEGNA ENTRO 120 GIORNI LAVORATIVI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE.

La data di consegna dovrà essere comunicata alla Sogesid S.p.A. con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

Ad attestazione dell'avvenuta consegna verrà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 6 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

Il contratto ha durata di mesi 36 con decorrenza dal giorno successivo alla data di consegna dei veicoli.

ART. 7 – RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA

L'Affidatario dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete di punti di assistenza con essa convenzionati sul territorio nazionale, presso i quali i veicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento che si renda necessario compreso il ritiro del veicolo sostitutivo.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLA SOGESID IN RELAZIONE ALL'USO DEI VEICOLI

La Sogesid S.p.A. dichiara di attenersi ai punti di seguito specificati ed indicati per quanto attiene l'uso dei singoli veicoli oggetto del contratto:

1. i veicoli saranno condotti sempre con diligenza del "buon padre di famiglia";
2. i veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada,

assumendosi qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni;

3. il contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura della Società avvisare tempestivamente l'Affidatario in caso di guasto o malfunzionamento;
4. eventuali multe notificate all' Affidatario saranno trasmesse alla Sogesid S.p.A. che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando l' Affidatario da qualsiasi incombenza;
5. la Sogesid S.p.A. non apporterà modifiche ai veicoli;
6. la Sogesid S.p.A. sarà custode del veicolo, assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso;
7. la Sogesid S.p.A. si obbliga ad osservare tutte le istruzioni del manuale operativo in dotazione su ciascun veicolo in noleggio;
8. in caso di furto la Sogesid S.p.A. provvederà a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e a fornire comunicazione all' Affidatario;
9. in caso di incidente la Sogesid S.p.A. trasmetterà il modello CID o dichiarazione di incidente all' Affidatario appena possibile;
10. la Sogesid S.p.A. si impegna a rispettare e far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel manuale d'uso usufruendo dei punti di assistenza.

ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico dell' Affidatario i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi sono compresi in modo forfettario e onnicomprensivo nel canone di noleggio senza che per essi, l' Affidatario possa reclamare alcunché nei confronti della Sogesid S.p.A.

Si intendono:

- per “controlli periodici” tutti i controlli e i test periodici, previsti dal programma di manutenzione per ciascun veicolo, prescritti dalla legge o dal presente capitolato nonché necessari secondo le indicazioni del costruttore e rilevabili dal manuale d'uso e di manutenzione in dotazione al veicolo; rientrano nella definizione di “controlli periodici” anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (tagliandi);
- per “manutenzione ordinaria” l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: i lubrificanti, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e quello di climatizzazione) nonché alla messa a punto ed alla sostituzione di parti e/o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi dovranno avvenire nel numero e con la frequenza previsti dal costruttore e rilevabili dal manuale d'uso e manutenzione del veicolo;
- per “manutenzione straordinaria” l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione ed al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logorate o difettose; rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria anche gli interventi che si rendano necessari a seguito di sinistri.

I ricambi e gli accessori installati sui veicoli dovranno essere quelli originali, prescritti ed approvati dall'impresa costruttrice oppure quelli equivalenti di cui al regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002.

L' Affidatario, nei casi di controlli periodici e/o di manutenzione ordinaria, si impegna a far effettuare gli interventi entro le 12 ore solari successive (escluso il sabato, domenica e festivi) all'ora di consegna presso il punto di assistenza purché l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Nei casi di manutenzione straordinaria, il termine delle 12 ore di cui sopra viene elevato a 24, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso.

La manutenzione del veicolo nel suo complesso sarà quindi totalmente a carico dell'Affidatario fatto salvo quanto segue che sarà a carico della Sogesid:

- rabbocco olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei centri di assistenza dell'Affidatario;
- riparazione forature effettuate al di fuori della rete dei centri di assistenza dell'Affidatario;
- lavaggio interno ed esterno dell'autovettura.

ART. 10 – PNEUMATICI

E' compreso nel servizio di noleggio la sostituzione illimitata di pneumatici, esclusi gli invernali, qualora lo spessore del battistrada sia inferiore a 3 mm, nonché di tutti i servizi accessori connessi quali smontaggio, rimontaggio, equilibratura, assetto e controllo, convergenza, etc..

I pneumatici forniti dovranno essere di primarie marche, della stessa misura,

codici di carico e velocità di quelli originali come indicati dalla casa costruttrice degli autoveicoli.

La sostituzione è obbligatoria in caso di battistrada inferiore ai 3 mm., a prescindere dai chilometri percorsi, ovvero se danneggiati per fatti accidentali e incidentali o comunque quando il loro stato d'uso pone a rischio la sicurezza degli autoveicoli. La sostituzione di pneumatici diversi (ad esempio pneumatici invernali in sostituzione di quelli estivi) è ammessa dietro richiesta della Sogesid S.p.A. e i maggiori costi saranno a carico della Società stessa.

ART. 11 – CARROZZERIA

L'Affidatario provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa sia resa necessaria a causa di un guasto ed a una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad esempio serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni, ecc., sia a causa di incidenti, passivi e attivi, che saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte dell'Ente.

Il veicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate dall'Affidatario.

ART. 12 – VEICOLO SOSTITUTIVO

Il noleggio prevede che l'Affidatario metta a disposizione un veicolo sostitutivo compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, nei seguenti casi:

- a) furto del veicolo noleggiato;
- b) danno grave non riparabile a giudizio dell'Affidatario;
- c) riparazioni per la quale sia previsto un periodo di fermo tecnico eccedente 1 giorno naturale e consecutivo;
- d) riparazione del veicolo non idoneo all'uso.

La Sogesid S.p.A. potrà trattenere l'autoveicolo ricevuto in sostituzione fino alla restituzione del veicolo opportunamente riparato.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo (della stessa categoria o superiore) dovranno avvenire presso un punto di assistenza indicato dall'Affidatario.

Al mezzo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato.

Potendo trattarsi di veicoli reperiti eventualmente presso società di noleggio, questi potranno avere dotazioni accessorie diverse e dei massimali assicurativi diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

La Sogesid S.p.A. acconsente a quanto sopra purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso l'Affidatario garantisce che i veicoli dati in sostituzione avranno la medesima tipologia assicurativa prevista per quello ordinato.

La mancata messa a disposizione del mezzo sostitutivo, anche se non imputabile all'Affidatario, comporta l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 22 del presente capitolato.

ART. 13 – SOSTITUZIONE A CARATTERE DEFINITIVO DEL VEICOLO

L'Affidatario provvederà alla definitiva sostituzione del veicolo nel caso di furto totale dello stesso o impossibilità di riparazione a seguito di incidente, con altro di pari categoria o superiore entro 30

(trenta) giorni dalla comunicazione di non riparabilità resa dall' Affidatario o da formale comunicazione effettuata dalla Sogesid S.p.A. in caso di furto. Nell'arco di giorni 30 (trenta), l'Affidatario è comunque tenuto a fornire il veicolo sostitutivo di cui al precedente art. 12, precisando che nel suddetto caso il periodo di durata dell'attribuzione del veicolo sostitutivo, non potrà essere superiore a 30 giorni, decorsi i quali il contratto si indenterà automaticamente risolto. Il canone di noleggio dovuto per ciascun veicolo sostitutivo fornito non potrà altresì in alcun modo essere superiore al canone mensile dovuto a seguito dell'aggiudicazione per l'autovettura sostituita.

ART. 14 – SOCCORSO STRADALE

E' compreso nel corrispettivo contrattuale il servizio di soccorso sulla rete stradale e autostradale 24h su 24h, consistente nel traino del veicolo dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino al punto di assistenza presso cui riparare lo stesso oppure di usufruire di piccoli interventi risolutivi in loco. Il servizio di soccorso dovrà assistere il conducente ed i passeggeri nel caso di irreparabilità del mezzo, affinché possano proseguire il viaggio fino a destinazione ovvero rientrare in sede. Il servizio si attiva mediante chiamata telefonica al call center e deve essere eseguito entro tre ore dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di traffico sulla viabilità. Il conducente dovrà comunque essere avvisato degli eventuali ritardi nell'assistenza.

ART. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE

L' Affidatario dovrà contrarre a proprio carico le polizze assicurative per ogni singolo veicolo con compagnie di primaria importanza.

Nello specifico, l'Affidatario dovrà munire ogni veicolo delle seguenti coperture:

1. responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati con massimale unico non inferiore ad € 20.000.000,00 (ventimilioni);
2. assicurazione Incendio e Furto, con limitazione di responsabilità senza penali;
3. limitazione responsabilità danni accidentali al veicolo senza l'applicazione di penali;
4. assicurazione PAI con massimale non inferiore a € 100.000,00 (centomila).

ART. 16 - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

La Sogesid S.p.A. si farà carico degli obblighi derivati dalle infrazioni di cui al presente articolo. L'Affidatario, per quanto in questione, dovrà trasmettere tempestivamente tutti gli atti delle infrazioni commesse.

Il costo della gestione amministrativa per l'inoltro delle infrazioni commesse non potrà essere superiore a € 20,00 ciascuna.

ART. 17 – ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONE DEL CANONE

Il canone di noleggio è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Un eventuale adeguamento sarà previsto solo per fatti che accadano esterni alla capacità di intervento del fornitore, quali aumenti della tassa di possesso degli autoveicoli, aumenti delle polizze assicurative, eventuali sovrattasse o istituzione di tributi momentanei o straordinari connessi agli autoveicoli e riscontrabili da fonti ufficiali, quali Gazzetta Ufficiale, ecc. Tutti gli aumenti dovranno essere comunicati prima della relativa fatturazione.

ART. 18 – PERCORRENZE CHILOMETRICHE

L' Affidatario deve garantire complessivamente per ciascun veicolo una percorrenza media annua di chilometri 20.000 (Km 60.000 per i trentasei mesi). Per ogni chilometro eccedente i 60.000 alla fine dei trentasei mesi verrà applicato alla Sogesid S.p.A. un costo che dovrà essere indicato nell'offerta economica e comunque non dovrà essere superiore a € 0.10 Iva esclusa per chilometro in più. In caso di risoluzione o restituzione anticipata, ai fini del calcolo di cui sopra, la percorrenza verrà riproporzionata al periodo effettivo della detenzione del veicolo.

ART. 19 – RICONSEGNA DEL VEICOLO

La Sogesid S.p.A. si impegna a riconsegnare i veicoli nelle condizioni in cui li ha ricevuti fatto salvo il normale stato di usura.

Per normale stato di usura si intende il degrado dello stesso a causa dell'utilizzo senza presentare rotture ed alterazioni di parti.

ART. 20 - PAGAMENTI

Il canone di noleggio sarà versato all'Affidatario in rate mensili.

In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali la Sogesid S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze che ne deriveranno in termini di risarcimento danni.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture. Non è dovuta nessuna anticipazione dell'importo contrattuale.

ART. 21 – PREASSEGNAZIONE / RITARDI CONSEGNA VEICOLI

La preassegnazione con veicoli di pari categoria o superiore è ammessa per una durata che non potrà essere superiore ai tempi di consegna previsti per ciascuna tipologia di autovettura.

Potendo trattarsi di veicoli reperiti eventualmente presso società di noleggio, questi potranno avere dotazioni accessorie diverse e dei massimali assicurativi diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

La Sogesid S.p.A. acconsente a quanto sopra purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso l'Affidatario garantisce che i veicoli dati in preassegnazione avranno la medesima tipologia assicurativa prevista per quello ordinato. La Sogesid S.p.A. si riserva comunque di rinunciare al veicolo in preassegnazione in attesa della consegna di quelli richiesti. In tal caso l'Affidatario incorrerà nell'applicazione della penale, di cui al successivo articolo, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei veicoli oggetto del noleggio. Il canone di noleggio richiesto per ciascun veicolo sostitutivo fornito in preassegnazione dovrà essere comunicato e dettagliatamente indicato in apposito listino recante il prezzo richiesto e ciascuna categoria nonché tipologia di autovettura offerta, che dovrà essere preventivamente trasmesso all'atto di formulazione dell'offerta alla Sogesid S.p.A., la quale si riserva eventualmente di accettare.

ART. 22 – PENALI

L'Affidatario dovrà consegnare i veicoli entro e non oltre i termini previsti all'art. 5 del presente Capitolato. I tempi di consegna potranno essere prorogati di giorni 15 solo previa concessione ed autorizzazione scritta della Sogesid S.p.A. stessa.

L'Affidatario dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna degli autoveicoli siano rispettati ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere perché ciò avvenga, tenendo costantemente informata la Società.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di consegna sopra indicati, l'Affidatario è tenuto a comunicarlo per iscritto (anche a mezzo fax) con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle suddette date di scadenza.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata la nuova data di consegna che comunque non potrà eccedere i 15 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; nella medesima comunicazione l'Affidatario dovrà dichiarare la propria disponibilità a consegnare veicoli in preassegnazione, fatta salva la facoltà della Sogesid S.p.A. di rifiutare il veicolo sostitutivo.

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito all'art. 5 per la consegna degli autoveicoli, non imputabile alla Sogesid S.p.A., ovvero dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, la società applicherà all'Affidatario, per ciascun autoveicolo non consegnato, una penale di € 40,00 (Euro quaranta/00). Tale penale non sarà dovuta per i primi 30 giorni di ritardo se

l'Affidatario metterà a disposizione un mezzo sostitutivo in preassegnazione e se la Sogesid S.p.A. deciderà di avvalersi del predetto veicolo sostitutivo.